

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n.63-2023

Oggetto: Indennità di vacanza contrattuale (IVC) CCNL Assicurazioni Agenzie in gestione libera (SNA – CONFSAL)

Il giorno 5/2/2018, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e la FESICA-CONFSAL, la CONFSAL-FISALS, con l'assistenza della CONFSAL, si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera.

Il presente CCNL decorre dall'1/4/2018 ed ha scadenza all'1/4/2023, ha previsto (art. 71 del CCNL) che, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi, un elemento provvisorio della retribuzione ossia, un' **indennità di vacanza contrattuale (IVC)**. L'importo di detto elemento **sarà pari al 30%** del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo **sarà pari al 50%** dell'inflazione programmata.

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive (stipendio conglobato e scatti di anzianità), inclusa l'indennità di contingenza.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 09 agosto 2023

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio